



## **PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI**

Loc. palombare – 62039 Visso (MC)  
Tel. 0737/961563, PEC: parcossilillini@emarche.it, www.sibillini.net

### **Bando per il cofinanziamento di acquisto di mezzi di protezione delle colture (inclusi arboreti: es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna (art. 2, c. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019)**

Approvato con D.D. n. 652 del 21/12/2023

#### **Art. 1 – Oggetto e Finalità**

L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; in tal senso, le pratiche agricole tradizionali nel territorio del Parco sono considerate funzionali alla conservazione ed alla tutela degli agroecosistemi quali parti di un mosaico di habitat fondamentali per la diversità biologica e la promozione dell'agricoltura e dell'allevamento sostenibili e delle buone pratiche.

Al fine di tutelare le attività agricole tradizionali, in particolare dai danni arrecati dalla fauna, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha già approvato nell'anno 2022 n. 2 bandi analoghi stanziando complessivamente la somma di € 40.000,00.

Per le risorse di cui sopra sono state raccolte istanze per una somma che non raggiunge la cifra massima stanziata pertanto il Parco con il presente bando concede un cofinanziamento per la realizzazione di recinzioni così come descritti nell'allegato E) al presente bando quale parte integrante e sostanziale dello stesso. I recinti sono realizzati per le colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna di cui all'art. 2, c. 2 del disciplinare approvato con la D.C.D. n. 28 del 15/04/2019, di seguito denominato "disciplinare") in modo da sostenere gli agricoltori del Parco nelle attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica, per risorse complessive di € 10.000,00.

Gli allegati D), E), F) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

#### **Art. 2 - Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda i soggetti, di cui ai c.mi 3 e 4 dell'art. 2 del Disciplinare, interessati a mettere in opera sistemi di prevenzione per danni alle proprie colture (esclusi

arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) per danni da fauna su terreni all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito denominato "Parco").

2. I soggetti di cui al punto precedente sono pertanto:
  - a) le imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso i terreni per cui verranno utilizzati i materiali acquistati devono necessariamente essere inseriti nel relativo fascicolo aziendale elettronico o cartaceo ai sensi del DPR 503/1999, art. 9);
  - b) i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso si chiede che i terreni su cui si intende mettere in opera o utilizzare i materiali acquistati non siano condotti da impresa attiva nella produzione agricola primaria, e di essere proprietari e/o conduttori e possedere, pena la nullità della domanda, un valido titolo legale.
3. Fatto salvo quanto specificato ai punti 1 e 2 del presente art., possono presentare domanda anche i soggetti che, pur essendo stati beneficiari di cofinanziamenti di cui a bandi analoghi approvati nell'anno 2022 per il cofinanziamento per l'acquisto di mezzi di protezione del patrimonio agricolo; in tal caso ai fini della graduatoria finale i soggetti di cui al presente punto saranno inseriti in una propria graduatoria "Graduatoria Seconda" da cui sarà attinto in caso di esaurimento della "Graduatoria Prima" (vedi art. 8 del presente bando).

### **Art. 3 – Risorse finanziarie e entità del cofinanziamento**

1. Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione per il presente avviso ammontano ad € 10.000,00 del bilancio dell'Ente.
2. Il Parco cofinanzia l'acquisto di mezzi per la messa in opera delle recinzioni mobili elettrificate di tipologia a) di cui all'allegato B) al presente bando per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 2.000,00 euro (IVA esclusa), per una quota massima pari:
  - a) all'80% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
  - b) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
3. Il Parco cofinanzia l'acquisto di mezzi per la messa in opera delle recinzioni fisse di tipologia b) di cui all'allegato B) al presente bando per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 3.000,00 euro (IVA esclusa), per una quota massima pari:
  - a) al 60% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
  - b) al 40% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
4. Il cofinanziamento, fino a esaurimento delle risorse disponibili, così come previsto ai commi precedenti del presente articolo è concesso in regime di "de minimis" degli aiuti di stato e deve pertanto essere rispettato il Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) 2019/316.

#### **Art. 4 - Beni e costi ammessi al cofinanziamento**

1. Sono ammissibili a cofinanziamento i beni necessari, di cui all'allegato D) al presente bando, per la realizzazione di recinti destinati alla protezione delle colture (esclusi arboreti; es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc.) dai danni arrecati dalla fauna, situati in terreni all'interno del territorio del Parco messi in opera secondo le indicazioni di cui all'allegato E) al presente bando.
2. Saranno, altresì, ammissibili al cofinanziamento fino ai massimali di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando, eventuali costi di trasporto e spedizione delle attrezzature entro una percentuale massima del 3,5% del costo complessivo dei beni acquistati.
3. La richiesta di cofinanziamento potrà essere presentata per uno o più dei suddetti beni ammissibili.
4. I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potranno presentare una sola richiesta di cofinanziamento redatta secondo lo schema di cui all'allegato F).
5. I cofinanziamenti di cui al punto 2 e 3 dell'art. 3 del presente bando possono essere cumulabili solo in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili e secondo la graduatoria; nella domanda, di cui al modello F) allegato, dovrà pertanto essere espressa la priorità sui tipi di sistemi richiesti, in caso contrario il Parco dà la priorità a richieste di cofinanziamento di cui all'art. 3 punto 2.

#### **Art. 5 – Impegni dei soggetti assegnatari del cofinanziamento**

1. I soggetti beneficiari a cui viene assegnato il cofinanziamento secondo il presente bando si impegnano a proprio carico:
  - a. a curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate per almeno 3 anni, per i recinti di tipologia 1 di cui all'allegato D), e per almeno 15 anni, per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato D), in terreni situati all'interno del Parco e in particolare, qualora dichiarate in domanda, su colture di pregio di cui all'art. 7 lett. f) del presente bando;
  - b. ad apporre sulle attrezzature l'emblema del Parco (con la seguente indicazione: "realizzata con il cofinanziamento del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", secondo le modalità, l'indicazione grafica o un cartello fornita dal Parco);
  - c. ad essere in regola con la normativa vigente in materia di norme agrarie ed in particolare per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato D), di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e D.P.R 357/1997 e smi;
  - d. a garantire ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o ai Carabinieri Forestali l'accesso agli appezzamenti che verranno messi in sicurezza tramite le suddette attrezzature, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
  - e. a rispondere seriamente e diligentemente ad eventuali domande e questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali a scopo di valutazione dell'efficacia delle strutture poste in opera ed al relativo monitoraggio.

2. Il soggetto beneficiario sarà infine responsabile dell'utilizzo delle attrezzature acquistate e sarà, altresì, responsabile per danni eventuali a cose e/o persone che dovessero derivare dall'utilizzo dei beni cofinanziati.

#### **Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di cofinanziamento**

1. La domanda di cofinanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato F) al presente bando, dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla procedura di selezione di cui al successivo art. 7, **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 29/02/2023.**
2. Alla domanda deve essere allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (qualora l'istanza sia consegnata a mezzo posta come riportato al successivo punto 5 e pertanto non sia firmata digitalmente), il preventivo dei beni da acquistare o le fatture di beni già acquistati, in questo ultimo caso non precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. **Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato** dalla ditta che lo ha rilasciato.
3. Il beneficiario non è vincolato, in caso di concessione del cofinanziamento, ad acquistare il bene dalla ditta che ha prodotto il preventivo, fermo restando che, a parità di materiale, il cofinanziamento concesso dal Parco verrà rimodulato in base alla percentuale di cofinanziamento richiesto, sul costo effettivo del materiale acquistato e non potrà pertanto essere maggiore di quanto riportato nella richiesta di cofinanziamento.
4. Le istanze dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [parcosibillini@emarche.it](mailto:parcosibillini@emarche.it), con la dicitura oggetto **“Bando per il cofinanziamento per l'acquisto di mezzi di protezione delle colture”**;
5. È altresì ammessa la consegna a mano o a mezzo posta (in tal caso, nell'interesse dell'istante, con raccomandata con ricevuta di ritorno) o altro corriere all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Loc. il Piano - 62039 Visso (MC), con sul plico la dicitura **“Bando per il cofinanziamento per l'acquisto di mezzi di protezione delle colture”**, in questo caso farà fede per la data, quella di ricevimento del plico presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente. A tal proposito si precisa che gli orari di apertura del protocollo sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30.
6. **Il plico o il contenuto della PEC dovrà contenere:**
  - domanda di ammissione al cofinanziamento, debitamente **sottoscritta unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore**, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato C), che andrà compilato in ogni sua parte e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - preventivo dei beni da acquistare o fattura di beni già acquistati, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato dalla ditta che lo ha rilasciato;
  - per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato D), dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 secondo le indicazioni di cui al modello allegato F) al presente bando, di impegnarsi ad avviare, entro 45 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando, l'iter autorizzativo ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e del D.P.R. 6 agosto 1993 e D.P.R 357/1997 e smi;
7. Sarà considerata nulla la richiesta pervenuta in ritardo per qualsiasi causa e/o mancante dei suddetti documenti.

8. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'istante né per eventuali disguidi o comunque per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

### **Art. 7 - Selezione delle domande di cofinanziamento**

1. Al fine di formare una graduatoria delle domande di cofinanziamento pervenute, a ciascuna di esse, il Parco per tramite del responsabile del procedimento, assegnerà un punteggio, secondo i criteri di seguito indicati:
- a) se l'azienda è impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della Disciplina): punti 6.
  - b) se l'azienda di cui al punto a) precedente è condotta in regime certificato "biologico", con esclusione delle colture o allevamenti in fase di conversione: punti 6.
  - c) se l'azienda agricola fa anche allevamento di ovini per un numero >100 o di bovini per un numero >15 o di cavalli per un numero >40: punti 4.
  - d) per numero di ettari di terreno coltivato all'interno del territorio del Parco e presenti sul fascicolo aziendale o altro titolo, nel caso di soggetti non qualificabili come impresa: 0,1 punti/ha fino ad un massimo di punti 8,5.
  - e) per numero di ettari di terreno coltivato a castagneto/marroneto del territorio del Parco e presenti sul fascicolo aziendale o altro titolo, nel caso di soggetti non qualificabili come impresa: 1,5 punti/ha fino ad un massimo di punti 4;
  - f) se l'azienda coltiva lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia, roveja, ceci, patate, zafferano (fermo restando che il materiale acquistato con il cofinanziamento sia poi effettivamente impiegato per queste colture): 4 punti
  - g) per i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della Disciplina): punti 0, se le colture da proteggere sono le colture agricole; punti 3, se le colture da proteggere sono le colture arboree (es. marroneti, castagneti, frutteti, ecc).
  - h) Un punteggio aggiuntivo:
    - i. alle imprese con sede legale all'interno del territorio del Parco o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno del territorio del Parco verranno attribuiti: punti 4 aggiuntivi;
    - ii. alle imprese con sede legale all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta verranno attribuiti: punti 2 aggiuntivi;
    - iii. se, rispetto al costo preventivato, il cofinanziamento richiesto è inferiore o uguale alle percentuali sotto indicate:
      - 1. per le recinzioni mobili di cui all'art. 3 c. 2 del presente bando:
        - a. al 50% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;

- b. al 70% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi;
  - 2. per le recinzioni fisse di cui all'art. 3, c. 3 del presente bando:
    - a. al 30% per i soggetti di cui alla lettera b) del suddetto comma, punti 2 aggiuntivi;
    - b. al 50% per le imprese di cui alla lettera a) del suddetto comma, punti 4 aggiuntivi.
- 2. A parità di punteggio la preferenza verrà data secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) aziende in regime di biologico certificato,
  - b) aziende/persone fisiche con sede in uno dei Comuni del Parco,
  - c) aziende/persone fisiche con sede nel territorio del Parco,
  - d) ordine decrescente dell'età del richiedente.
- 3. Qualora dovesse persistere la parità di punteggio la preferenza verrà data alle aziende con il maggior numero di superficie registrata su fascicolo aziendale.
- 4. L'Ente Parco verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese.

#### **Art. 8 - Graduatoria finale**

- 1. Il Parco sulla base dei punteggi di cui all'art. 7 che precede stilerà due graduatorie secondo le caratteristiche seguenti:
  - a. "Graduatoria Prima" i soggetti che non sono stati beneficiari di cofinanziamenti per l'acquisto di mezzi di protezione del patrimonio zootecnico di cui a bandi analoghi approvati nell'anno 2022;
  - b. "Graduatoria Seconda" i soggetti che sono stati beneficiari di cofinanziamenti per l'acquisto di mezzi di protezione del patrimonio zootecnico di cui a bandi analoghi approvati nell'anno 2022;
- 2. Le graduatorie sono approvate con atto del Direttore e resa nota mediante pubblicazione nel sito web del Parco ([www.sibillini.net](http://www.sibillini.net)) e nell'albo pretorio telematico. La pubblicazione ha durata di giorni 15 e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- 3. Le graduatorie finale avranno validità fino al 31/12/2024. Il Parco ha facoltà di utilizzare tale graduatoria qualora siano destinati al bando ulteriori finanziamenti.

#### **Art. 9 – Attribuzione del cofinanziamento e modalità di pagamento dell'importo attribuito**

- 1. La quota di cofinanziamento è concessa in regime di "de minimis" nel settore agricolo, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/316, e:
  - a) sarà concessa, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 8 del presente bando: prima a completamento della "Graduatoria Prima" poi della "Graduatoria Seconda";
  - b) sarà concessa solo per i beni ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 4 comma 5;

- c) sarà accordata sulla base dell'importo indicato nel preventivo da allegare alla richiesta di cofinanziamento o alle fatture di beni già acquistati secondo quanto riportato all'art. 6 c. 2 del presente bando. La quota corrisposta dal Parco non potrà pertanto essere superiore a quella preventivamente accordata in base alle suddette modalità e a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 c. 2 e 3 del presente bando;
2. Il Parco liquiderà il cofinanziamento al beneficiario nella misura pari all'importo indicato nelle relative fatture di acquisto, a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 del presente bando, e comunque nella misura non superiore a quella concessa sulla base del preventivo presentato in corso di presentazione della domanda.
  3. Nelle fatture o nei preventivi dovranno essere elencati i beni descritti per tipologia, per specifiche tecniche e per numero di pezzi acquistati.
  4. Le fatture di acquisto dell'attrezzatura dovranno pervenire al Parco entro 120 giorni dal ricevimento, da parte del beneficiario, della comunicazione relativa all'assegnazione del cofinanziamento. Trascorso tale termine il soggetto beneficiario perderà il diritto al cofinanziamento, il quale verrà concesso ad altri soggetti secondo la graduatoria di cui sopra.
  5. Il cofinanziamento verrà corrisposto dal Parco, solo dopo presentazione di fattura, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto intestato al beneficiario. Gli estremi del conto corrente dovranno essere indicati, su richiesta del Parco, successivamente all'assegnazione del cofinanziamento.
  6. Eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare dalle verifiche di ammissibilità dei beni acquistati successivamente all'attribuzione del cofinanziamento, o di non ammissibilità delle domande presentate in seguito a controlli effettuati dal Parco - ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e delle dichiarazioni rilasciate nella domanda stessa di cofinanziamento, verranno destinate ad ulteriori domande tramite scorrimento della graduatoria stessa.

#### **Art. 10 – Norme finali**

1. Qualora, anche sulla base di sopralluoghi effettuati, entro 3 anni per i recinti di tipologia 1 di cui all'allegato D) e 15 anni per i recinti di tipologia 2 di cui all'allegato D), dal personale del Parco o di tecnici incaricati o del Reparto Carabinieri Parco, venga accertata la mancata presenza o utilizzo del materiale acquistato con il cofinanziamento concesso sulla base del presente bando, ovvero l'assenza di parti essenziali per il corretto ed efficace funzionamento (es. batterie, alimentazione, elettrificatore, ecc.), il Parco può richiedere la restituzione del cofinanziamento erogato o la revoca di quello concesso e da erogare, fatto salvo quanto altro stabilito dal Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco.
2. In caso di irregolarità nel rispetto degli impegni di cui all'art. 5 del presente bando, il Parco chiederà la loro regolarizzazione; in caso di mancata regolarizzazione, il cofinanziamento concesso sarà revocato oppure sarà richiesta la restituzione di quello già liquidato.
3. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese o con il cofinanziamento dell'Ente Parco, sarà pertanto cura esclusiva dei gestori a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

## **Art. 11 informativa in materia di trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente:
  - per le procedure previste nel presente bando e potranno essere trattati sia con modalità manuali sia con mezzi automatizzati;
  - i dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge nonché a personale incaricato dal Parco a svolgere valutazione sull'utilizzo e sull'efficacia degli strumenti di prevenzione oggetto del presente bando;
  - la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Parco [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net). Nel medesimo sito web verrà inserito ogni altro dato ai sensi della vigente normativa;
  - in relazione ai dati forniti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
  - in ogni momento il legale rappresentante o il soggetto richiedente il cofinanziamento potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni ed esercitare gli altri di diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
3. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell'Ente Parco.
4. Il responsabile del presente procedimento è il dott. Federico Morandi.

IL DIRETTORE  
DOTT.SSA MARIA LAURA TALAMÈ

*Il presente bando è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*